

Oggetto: **CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI DEL PERSONALE DOCENTE**
D.D.G. n. 105/106/107 del 23 febbraio 2016

NOTA INFORMATIVA UFFICIO LEGALE

Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno

- A) **Gli abilitandi del sostegno dell'ultimo ciclo. Sono esclusi dalla procedura concorsuale in quanto il bando esclude i soggetti che stanno conseguendo l'abilitazione in questi mesi.**

Il Bando concorsuale prevede: alla presente procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della Legge, **esclusivamente**, il candidato in possesso di abilitazione all'insegnamento e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, rispettivamente per i posti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di specializzazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 110 della Legge

- B) **ESCLUSIONE DOCENTI UTILIZZATI DAL MIUR PER IL SOSTEGNO CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER UN PERIODO SUPERIORE A 36 MESI SE PUR PRIVI DI SPECIALIZZAZIONE.**

Docenti utilizzati nel sostegno da parte del MIUR con contratti a termine se pur privi della specializzazione oggi vengono esclusi senza prevedere per loro un percorso di inserimento in ruolo

La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014 ha, difatti, dichiarato illegittima la normativa italiana, la quale permette, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, l'abuso di contratti a termine. Escludere questi docenti dalla partecipazione al concorso appare in contrasto con la suddetta pronuncia della Corte di Giustizia.

Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria

- A) **Sono esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27**
- B) **Esclusione dei candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;**
Il bando esclude i candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all'estero entro i termini indicati dal medesimo comma e riconosciuti equivalenti attraverso apposito decreto del Ministero entro i termini di cui al comma 1, art. 3 del bando.

Il Bando prevede: Articolo 3 (Requisiti di ammissione)

Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell' articolo 1, comma 110 della Legge, **esclusivamente**, il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento rispettivamente per i posti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, **conseguito** entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 2. E', altresì, ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: a) per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante.

Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; b) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono, altresì, applicabili ai candidati in possesso dei titoli di studio conseguiti all'estero entro i termini indicati dal medesimo comma e riconosciuti equivalenti attraverso apposito decreto del Ministero entro i termini di cui al comma 1.

Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado
--

- A) Sono esclusi tutti coloro i quali stanno conseguendo attualmente l'abilitazione PAS o TFA attraverso la conclusione dei doversi percorsi abilitanti, ovvero hanno attualmente acquisito il titolo con riserva in attesa della conclusione di un procedimento giudiziale.**

- B) Sono, altresì, esclusi tutti i docenti inseriti nella 3^a fascia di Istituto, privi di abilitazione all'insegnamento ma con il requisito dei 36 mesi di servizio anche non continuativo (Sentenza corte di Giustizia Europea)
- C) Docenti con 360 giorni di servizio ed a cui è stato negato l'accesso ai Percorsi Abilitanti Speciali. Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato Sentenza n. 2750/2015 la limitazione alla partecipazione dei percorsi di abilitazione è stata dichiarata eccessiva.

Il Bando prevede che: Articolo 3 (Requisiti di ammissione) 1. Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell' articolo 1, comma 110 della Legge, **esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento**, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, **conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda**, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Accanto a queste tipologie vanno evidenziate anche le altre fattispecie segnalate :
--

- 1) Docenti ITP esclusi dal concorso;
- 2) Docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento del titolo da parte del MIUR oggi esclusi;
- 3) Esclusione dal concorso per i laureandi in Scienze della Formazione primaria.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO, LA QUESTIONE DEI 180 CONTINUATIVI
--

Infine, per tutti i partecipanti al concorso anche quelli non esclusi dalla procedura concorsuale riteniamo percorribile la possibilità di presentare uno specifico ricorso in relazione alla valutazione del servizio.

La Tabella di valutazione dei titoli allegata ai bandi del prossimo concorso a cattedra, nella sezione D "Titoli di servizio", indica le disposizioni per la valutazione del servizio prestato. In tale sezione si legge:

Servizio di insegnamento prestato, sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 . L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. E' valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico.

Il servizio, dunque, per essere valutato deve essere svolto sullo specifico posto, classe di concorso o ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, ossia per il posto, classe o ambito per cui si concorre.

Affinché il servizio possa essere valutato è che deve essere stato prestato per un **periodo continuativo non inferiore a 180 giorni**.

L'aggettivo "continuativo" è in contrasto con la normativa relativa alla valutazione dell'anno di servizio, che non pone alcuna condizione allo svolgimento dei 180 gg.

L'articolo 489 comma 1 del D.L.vo 297/94 predispone che ai fini del riconoscimento (riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera, quindi dei servizi pre-ruolo) di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

L'articolo 11 comma 14 della legge 124/99, prevede:

Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

La valutazione dell'anno di servizio, pertanto, avviene qualora il docente abbia svolto 180 giorni di servizio (o se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale), ma non si pone come conditio sine qua non il fatto che siano prestati in maniera continuativa, come del resto leggiamo anche nelle note alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al CCNI 2016/17 sulla mobilità.

COME ADERIRE AI RICORSI

Il ricorso va proposto al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio di Roma che ha la competenza per le procedure concorsuali.

Nella prima fase del ricorso, in sede cautelare, verrà richiesta l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale, e per coloro che supereranno positivamente il concorso potrà essere richiesta al Tar la decisione di merito.

Requisito necessario per la partecipazione al ricorso è la presentazione della domanda di partecipazione attraverso l'invio del modello cartaceo predisposto con raccomandata a/r e il relativo pagamento della tassa seguendo le istruzioni operative del Bando concorsuale.

DOCUMENTAZIONE

Per l'avvio del ricorso ogni iscritto dovrà fornire la seguente documentazione generale:

- 1) Modello privacy;
- 2) Copia di un documento di riconoscimento;

- 3) Mandato alle liti
- 4) Copia della prima pagina della domanda inviata con allegata copia della ricevuta di spedizione e copia del versamento della tassa sul ricorso

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER OGNI SINGOLO RICORSO
--

La ratio sottostante è legata alla dimostrazione del requisito minimo per la partecipazione al concorso, pertanto, dovranno essere caso per caso allegati i seguenti documenti **AD ESEMPIO:**

- a) **Gli abilitandi del sostegno dell'ultimo ciclo:**

LA RELATIVA ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO;

- b) **ESCLUSIONE DOCENTI UTILIZZATI DAL MIUR PER IL SOSTEGNO CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER UN PERIODO SUPERIORE A 36 MESI SE PUR PRIVI DI ABILITAZIONE.**

COPIA CERTIFICATO DI SERVIZIO OVVERO AUTODICHIARAZIONE DEI CONTRATTI SOTTOSCRITTI

- c) **Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27**

COPIA DEL DIPLOMA

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO

SI CONSIGLIA DI INDICARE COME TERMINE LA DATA DEL 31 MARZO.